

Determinazione dei criteri di valutazione nei concorsi

Nei concorsi pubblici, la votazione numerica non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, se non vengono precedentemente fissati dei criteri di massima specifici per l'attribuzione dei voti

Il Tar Lazio, Sez. V con sentenza n. 5361 del 18 marzo 2024, si pronuncia sul ricorso da parte di due ricorrenti, partecipanti ad un concorso pubblico, che, superate le prove scritte, all'esito delle prove orali, per il superamento delle quali era richiesto dal bando il voto minimo di 21/30, la Commissione esaminatrice ha assegnato ad entrambe le ricorrenti un voto numerico pari a 18/30, aggiungendo nelle relative schede di valutazione l'annotazione di "non idonea", senza alcuna ulteriore specificazione né motivazione.

Appurato, a seguito di accesso agli atti, che la Commissione non aveva predeterminato i criteri di valutazione delle prove orali, le ricorrenti inoltrano istanza in autotutela all'Amministrazione chiedendo di voler annullare d'ufficio l'intera prova orale del concorso, procedendo alla sua ripetizione, previa determinazione e pubblicazione dei criteri di valutazione. L'Amministrazione non ha dato riscontro all'istanza, approvando e pubblicando la graduatoria di merito, escludendo le ricorrenti.

Con il ricorso, pertanto, le ricorrenti chiedono di annullare la loro esclusione dal concorso nonché il segmento procedimentale relativo alla sola fase orale con obbligo dell'Amministrazione, nella riedizione della relativa fase, di previamente predeterminare i criteri di valutazione e fatte salve le precedenti prove da loro sostenute e superate.

Il Collegio indica come nel merito il ricorso sia fondato.

L'art.12 d.P.R.487/94 recita: "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte".

La disposizione contenuta nel primo periodo, che impone alla Commissione di stabilire fin dalla prima riunione i criteri e le modalità di valutazione delle "prove concorsuali", è pertanto inequivocabilmente riferita tanto alle prove scritte che alle prove orali.

La fattispecie in esame è pertanto riconducibile a quella recentemente decisa dal Consiglio di Stato in analoga vicenda (Consiglio di Stato, Sez. II, 27 aprile 2023 n. 4247) il quale ha accolto l'appello sul rilievo che "la votazione numerica [...] non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate".

Ha affermato il Consiglio di Stato che "Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui ricordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775)". Pertanto, conclude, rilevando che "In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo".

Riassumendo: "in assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura".

Nel caso qui in esame, invece, la Commissione non ha previamente stabilito nemmeno i criteri di massima di valutazione delle prove orali, sicché deve a fortiori ritenersi illegittimo il suo operato.